

Regolamento sull'accesso e la contribuzione degli utenti degli "Alloggi con servizi" del Distretto di Rimini Nord

Articolo 1 – Definizione

Ai fini del presente Regolamento, sono definiti Alloggi con Servizi le sistemazioni abitative per il nucleo familiare (definito dal D.lgs 109/98) non autosufficiente o parzialmente autosufficiente, connotati dai seguenti servizi essenziali:

- a) Servizio di Portierato diurno e notturno;
- b) Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza;
- c) Presenza di Infermieri Professionali;
- d) Presenza di Operatore Socio-Sanitario;
- e) Coordinamento e Animazione della Struttura.

Possono inoltre essere erogati Servizi Accessori a pagamento, quali:

- f) Servizio Pasti;
- g) Servizio Lavanderia;
- h) Servizio di cura della Persona;
- i) Servizio di Pulizia Appartamento.

Il costo delle utenze dell'alloggio (riscaldamento, illuminazione, energia elettrica, gas cottura, acqua calda e fredda) è a carico del servizio.

Articolo 2 – Beneficiari

Può essere assegnatario dell'alloggio con servizi di cui al presente regolamento il cittadino ultrasessantacinquenne non autosufficiente, solo od in coppia, residente nei Comuni del Distretto che è in grado di provvedere alla maggior parte delle incombenze di vita quotidiane pur necessitando di qualche specifica attività e/o supervisione nell'arco della giornata.

L'ammissione al servizio è disposta dal SAA, su proposta dell'assistente sociale che, allo scopo, elabora un progetto di vita, conforme alle prescrizioni definite dalla direttiva regionale in materia, che preveda l'inserimento nell'alloggio con servizi e che sia condiviso dall'anziano.

Articolo 3 – Utilizzo del parametro Isee

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente determinato ai sensi della normativa nazionale (D.lgs. 109/98 e s.m.i.) costituisce il parametro di riferimento per l'accesso al Servizio e viene utilizzato anche per la determinazione della compartecipazione dell'utente al finanziamento del servizio. Si considera al riguardo solo il reddito Isee del beneficiario del servizio, estrapolato da quello di eventuali familiari conviventi.

Articolo 4 - Compartecipazione alla spesa dei Familiari

I familiari sono tenuti alla compartecipazione delle spese in ottemperanza all'art. 433 del cc.

Il presente regolamento riconosce quali famigliari tenuti alla compartecipazione delle spese i figli naturali, legittimi o adottivi.

Articolo 5 – Contributo di Solidarietà

I famigliari di cui all'art. 4 compartecipano ciascuno per il proprio nucleo di appartenenza con un contributo di solidarietà.

Il contributo di solidarietà concorre a definire la capacità contributiva dell'utente.

Esso si applica sommando l'importo di 1.000 euro per ogni nucleo di famigliari all'Isee dell'utente prima del calcolo per la determinazione della compartecipazione.

Articolo 6 – Limite Accesso Isee

Il valore Isee oltre il quale non è ammesso l'accesso al Servizio è stabilito in euro 25.000,00.

Articolo 7 – Modalità di Compartecipazione della Contribuzione

La quota di compartecipazione ai costi è determinata attraverso l'applicazione a ciascun scaglione di Isee dell'aliquota di riferimento per quello scaglione. Il valore risultante, sommato all'importo fisso come sotto specificato, determina l'ammontare della quota annua a carico dell'utente, da frazionare in pagamenti mensili ai sensi del successivo articolo 8:

a) Per scaglioni Isee fino ad euro 10.000,00 euro

<u>Monolocale</u>	15% dell'Isee + 2.400,00 euro
<u>Bilocale o superiore</u>	15% dell'Isee + 3.600,00 euro

b) Per scaglioni Isee compresi tra i 10.001,00 e i 20.000,00 euro

<u>Monolocale</u>	25% dell'Isee + 2.400,00 euro
<u>Bilocale o superiore</u>	25% dell'Isee + 3.600,00 euro

c) Per scaglioni Isee compresi tra i 20.001,00 e i 25.000,00 euro

<u>Monolocale</u>	30% dell'Isee + 2.400,00 euro
<u>Bilocale o superiore</u>	30% dell'Isee + 3.600,00 euro

Nel caso in cui le richieste per monolocali superino la disponibilità è possibile assegnare bilocali per i quali gli assegnatari dovranno corrispondere una quota di compartecipazione ai costi pari a quella calcolata per i monolocali maggiorata del 10%.

Articolo 8 – Riscossione della quota di contribuzione e inadempienze

La riscossione delle quote contributive viene effettuata a cura del Gestore del servizio con l'emissione di bollettini di pagamento mensili posticipati.

Nel caso di inadempienze all'assolvimento della quota contributiva per un periodo superiore a un semestre, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge ed eventualmente alla sospensione del servizio.

L'eventuale sostegno economico, a integrazione dei costi del servizio dovuti dagli utenti in situazioni di indigenza, è disciplinato dai regolamenti in materia in vigore nei singoli Comuni di residenza degli assistiti.

La certificazione Isee deve essere ripresentata ogni anno dall'utente per il ricalcolo della propria quota contributiva.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'1 febbraio 2009.

A partire dal mese di ottobre 2009, si avvierà un confronto con le organizzazioni sindacali atto a verificare gli esiti della prima applicazione del regolamento. Le eventuali modifiche, anche quelle in materia di partecipazione alla spesa dell'utenza, dovranno essere concertate entro il mese di dicembre 2009.